

*Disposizioni penali (i reati di falsità in attestazioni e relazioni, i reati nelle procedure di composizione della crisi d'impresa e del sovraindebitamento)*

*A cura di Giancarlo Vona - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova*

## **1. Il quadro normativo**

In termini generali, gli elementi fondamentali della normativa penale del Codice della Crisi sono tre.

**1. Il mantenimento quasi integrale delle norme penali della Legge Fallimentare con alcuni minimi adeguamenti resi indispensabili dalle novità portate in ambito civilistico.**

Vi è stata la rinuncia ad una riforma, ad un intervento innovativo sulle fattispecie, ragion per cui noi non ci confrontiamo con norme incriminatrici nuove ma semmai con “riflessi” della nuova disciplina sull’ambito penale e con l’aspetto sicuramente di maggiore innovazione e impatto (che verrà trattato dal professor Consulich) relativo alle “Misure Premiali” introdotte dal CCII.

Va detto, peraltro, che l’idea di un intervento riformatore anche dell’ambito penale esiste e bisognerà vedere se verrà percorsa.

**2. La continuità normativa, che è un corollario di questa scelta.**

Per le fattispecie di bancarotta, la continuità normativa tra le fattispecie incentrate sulla “liquidazione giudiziale” e quelle incentrate sul “fallimento” è un principio espressamente sancito dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge-delega n. 155 del 2017 e dall’art. 349 CCII: lo sforzo è stato quello di garantire e fare pienamente intendere che rispetto alle fattispecie della legge fallimentare non si pone un problema di “abolitio criminis”.

Ciò non esclude che:

- alcune modifiche sono state apportate o comunque, come dicevo, discendono dagli interventi sulla parte civilistica;
- singoli concreti problemi potrebbero porsi (e sono già stati posti in alcuni casi e con riferimento a singole figure).

Si ricorda che, sempre nell’ottica di evitare problemi interpretativi, la norma transitoria di cui all’art. 390 CCII prevede che ai procedimenti penali riferiti a procedure concorsuali già aperte alla data di entrata in vigore del Codice si applicano le norme ancora in vigore: quindi per un certo periodo avremo una “coabitazione” tra le vecchie e le nuove norme.

**3. Per venire al tema che interessa in particolare il titolo della relazione che mi è stata assegnata, i reati di falso come “presidio” delle procedure di regolazione negoziale della crisi.**

Si tratta di uno di quegli aspetti per i quali la riforma della parte civile ha una ricaduta importante nell’ambito penale.

La Legge Fallimentare e così il Codice della Crisi prevedono che l’accesso alle procedure “negoziali” di gestione della crisi passi attraverso un obbligo di dichiarazioni veritiere per il debitore e un’attestazione sulla veridicità dei dati che sono “assicurate” da un presidio penale, cioè una pluralità di norme che sanzionano le falsità e le false attestazioni.

Assumendo centralità queste procedure negoziali di gestione preventiva della crisi nel nuovo Codice, evidentemente questi reati di falso dovranno svolgere un ruolo altrettanto centrale nel garantire la “bontà” e la “praticabilità” di queste soluzioni.

Le disposizioni penali sono contenute nel Titolo IX della Parte Prima CCII.

I Capi I e II (come nella legge fallimentare), e precisamente gli artt. 322-340, contengono reati commessi dall'imprenditore e da figure equiparabili all'imprenditore, nonché soggetti con poteri di controllo nelle imprese in liquidazione giudiziale (che sono eredi delle odierne figure di bancarotta)

Il Capo III (come nella legge fallimentare) contiene disposizioni applicabili all'imprenditore e alle figure "di vertice" delle società nonché al "professionista", nei casi di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (che sono ancora una volta eredi delle odierne figure ma con un perimetro in parte diverso in ragione delle nuove tipologie di procedura rispetto alle precedenti)

Gli artt. 344-345 contenuti nel Capo IV introducono le novità più rilevanti: si tratta dei reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei reati commessi nella procedura di composizione della crisi (reati del debitore, reati dei componenti dell'OCC-Compos. Crisi, reati dei componenti dell'OCRI-Compos. Crisi Impresa)

## **2. I reati commessi nell'ambito di una liquidazione giudiziale**

Tra queste norme ve ne sono alcune che "interferiscono" piuttosto direttamente con quelle relative alle procedure di regolazione della crisi di impresa.

### **Innanzitutto, quella dell'art. 324.**

Non è una norma nuova, in quanto riproduce l'art. 217bis legge fall. introdotto dalla legge 30.7.2010, n. 122: in essa, per il "principio di non contraddizione dell'ordinamento" e per risolvere "a monte" dubbi sui possibili "rischi" penali legati alle operazioni poste in essere in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi e del concordato preventivo, viene sancita la non punibilità, come bancarotta, delle condotte poste in essere in attuazione delle procedure negoziali.

### **In secondo luogo, l'art. 14 in relazione alla responsabilità penale degli organi di controllo.**

L'art. 14 CCII obbliga gli organi di controllo (quindi tanto i sindaci quanto i revisori) a svolgere penetranti verifiche sull'equilibrio finanziario della società, ma soprattutto a segnalare "fondati indizi di crisi" all'amministratore e, in caso di sua inerzia, all'OCRI, attivando le procedure di cui agli artt. 17 e ss. per la valutazione e la gestione della crisi; in particolare, il comma 3 dell'art. 14 prevede che *"la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, a condizione che, in caso di inerzia dell'amministratore, sia stata effettuata anche la tempestiva segnalazione all'OCRI"*.

Tale disposizione pare avere una ricaduta precisa in ambito penale, poiché sembra fondare una posizione di garanzia che è identica, a mio parere, per il sindaco e il revisore.

D'altronde per le società a responsabilità limitata esiste l'alternativa, ai sensi dell'art. 2477 c.c., tra la nomina del sindaco (unico o collegiale) e quella del revisore.

Se è vero che questi, a differenza del sindaco, non svolge una funzione di verifica della legalità, è anche vero che, sulla base di tale nuova disposizione e dell'art. 40, comma 2 c.p. (la responsabilità di un soggetto in posizione di garanzia per un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire), egli è senz'altro "chiamato in causa" in caso di aggravamento della crisi (o, per usare il termine che ancora compare nelle norme penali, del "dissesto"): sarebbe allora opportuna una razionalizzazione normativa che individui anche il revisore come possibile responsabile almeno di alcune delle figure di bancarotta.

## **3. I reati commessi nell'ambito delle procedure "negoziali" con particolare riferimento alle fattispecie di "falso"**

Nel dettaglio, facciamo una rapida panoramica "dal basso verso l'alto", cioè dai reati meno gravi a quelli più gravi, sulle varie fattispecie penali per poi giungere alla figura delittuosa che ha senz'altro maggiore interesse, quella della falsa attestazione del professionista

### 3.1. “Reati minori” nelle procedure nascenti da “sovraindebitamento”

Partiamo dai reati commessi nelle procedure nascenti dalla crisi del debitore non-imprenditore, cioè la crisi da sovraindebitamento di tutte le figure (consumatore, professionista, imprenditore minore o agricolo, start-up, nonché tutti i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa).

Sono reati puniti con una pena compresa tra i 6 mesi e i due anni di reclusione, pari a quella della bancarotta semplice.

In questo ambito il legislatore ha configurato, in ragione del minore rilievo economico, sociale e imprenditoriale di questo tipo di crisi, “reati minori”.

#### 3.1.1. I delitti del debitore

Nell’art. 344 troviamo i delitti del debitore.

Ecco anzitutto i primi reati di falso come “presidio” della “bontà” del tentativo di risoluzione della crisi

- a) Reati di falsa rappresentazione dello stato dell’azienda e di falsificazione della documentazione prodotta ad opera del sovraindebitato;
- b) Analogo reato di falso materiale o comunque avente ad oggetto la documentazione rilevante da parte del debitore in sede di procedura di esdebitazione.

Vi sono poi reati del debitore “in fase di esecuzione” del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore (pagamenti in violazione dei piani e dolosa violazione dei piani, aggravamento della posizione debitoria).

#### 3.1.2. I delitti dei componenti degli OCC (organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento *non* di impresa)

*Si tratta degli organismi (da non confondere con gli OCRI, destinati alla composizione della crisi d’impresa) previsti dall’art. 15 della legge n. 3/2012 a cui dà attuazione il d.m. n. 202 del 2014*

Sempre nell’art. 344, commi 3 e 4 troviamo altri due “reati minori” già previsti dalla legge n. 3/2012 che aveva istituito tali OCC (sostanzialmente “sconosciuta nelle aule giudiziarie”, per la verità).

Nel comma 3 ecco un’altra figura di falso: quello commesso dal singolo componente OCC nelle relazioni dirette al Tribunale. Si tratta del primo delitto di falsa attestazione di questa trattazione: è il reato del singolo componente OCC che nelle relazioni dirette al rende false attestazioni sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta (un elemento materiale della condotta da tenere a mente anche per i delitti di falsa attestazione di cui dirò più diffusamente dopo).

Vediamo di precisare le relazioni interessate da questa fattispecie sono quelle che l’OCC redige “per asseverare” i dati allegati:

- (art. 67) alla proposta di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore sovraindebitato (dinanzi al Tribunale in composizione monocratica)
- (art. 75) alla proposta di concordato minore
- (art. 269, comma 2) alla domanda di apertura della liquidazione controllata, cui va allegata una relazione appositamente redatta dall’OCC
- (art. 283, comma 4) alla domanda di esdebitazione cui va allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende dati estremamente dettagliati.

La considerazione che viene da fare è che si tratta di verifiche davvero molto impegnative ed ancor più impegnativo sarà, conseguentemente, fare emergere il reato e dimostrarlo in sede penale, tanto più che si tratta di un reato strutturato sulla condotta del singolo componente dell'OCC all'interno di un organo collegiale (per il quale si impone quindi la riconducibilità al singolo soggetto) e che si prescrive in 6 anni (7 anni e 6 mesi in caso di interruzione). Vi è poi (comma 4) una figura "a condotta di libera" di reato commesso dal singolo componente dell'OCC che cagiona un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

### **3.2. I delitti nell'ambito della gestione "negoziale" della crisi d'impresa**

Passiamo ora alle fattispecie incriminatrici relative a condotte concernenti la gestione delle crisi di impresa: quelle punite più severamente, benché siano molto distanti dalle pene previste per i delitti di bancarotta (la pena massima è infatti di 5 anni di reclusione, salva l'aggravante di avere cagionato un danno ai creditori che può portare la pena ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e la prescrizione massima fino a 10 anni per effetto dell'interruzione).

Anche in questo caso le fattispecie di falso servono a garantire la "bontà" delle procedure negoziali che l'imprenditore propone.

#### **3.2.1. Il delitto di falso dell'imprenditore e delle altre figure apicali all'interno delle imprese organizzate in forma societaria in fase di accesso al concordato preventivo e agli strumenti di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione o convenzione di moratoria)**

L'art. 341 punisce il "falso dell'imprenditore": l'imprenditore (o figura equipollente) che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Da notare che non è prevista la condotta di falso nella presentazione del piano attestato di risanamento, sul quale la responsabilità, come si vedrà, circa la veridicità dei dati, sembra interamente devoluta al professionista

Abbiamo poi (e veniamo al tema che maggiormente interessa in questa sede)

#### **3.2.2. I delitti di falsa attestazione da parte di "soggetti esterni", diversi e indipendenti dall'impresa**

Leggiamo l'art. 342.

*E' il reato commesso dal professionista che nelle relazioni o attestazioni relative ai piani attestati di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alle convenzioni di moratoria, al piano o alla proposta di concordato preventivo e alle fasi successive, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati.*

*Due aggravanti: 1) se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, 2) se dal fatto consegue un danno per i creditori, ad effetto speciale, con aumento del termine di prescrizione.*

In relazione a tale fattispecie va richiamata anche quella del tutto omologa di cui all'art. 345 CCII.

Art. 345: è il reato di falso nell'attestazione di cui all'art. 19, comma 3 da parte del *singolo componente OCRI* che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati aziendali quando, in sede di procedura di composizione della crisi, l'imprenditore-debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo ed il collegio "attesta la veridicità dei dati aziendali".

Questa attestazione, si badi bene, concerne la sola veridicità dei dati aziendali e non sostituisce quella relativa alla fattibilità del piano e dei vari aspetti che, come detto, una volta presentata la proposta vengono attestati dal professionista indipendente.

Esaminiamo nei suoi vari elementi costitutivi il reato di cui ci occupiamo, il cui antesignano è ovviamente l'art. 236bis della legge fallimentare, introdotto con la legge n. 134 del 2012.

Si tratta di un reato che ha avuto, a dispetto dei suoi ormai quasi dieci anni di età, una *scarsissima* applicazione pratica, dalla quale non possiamo mutuare pressoché alcuna indicazione.

Già da alcuni anni qualcuno parlava di un "reato-fantasma".

Per dare alcune indicazioni concrete sulla portata applicativa di questa norma incriminatrice, ho richiesto statistiche ufficiali della Procura di Genova ed abbiamo verificato, unitamente al collega Pinto, che nell'ultimo triennio si sono registrate tre sole iscrizioni, di due delle quali ho anche conoscenza; solo una risulta definita con richiesta di rinvio a giudizio.

A livello nazionale, constano pochissimi precedenti non solo di legittimità ma anche di merito.

Quali sono le ragioni di questa così limitata applicazione?

Probabilmente, la particolare complessità della materia, del contenuto delle attestazioni, del loro approfondimento, della incidenza del fattore "valutativo" che rende inevitabilmente difficile distinguere tra la colpa e il dolo cosicché le segnalazioni trasmesse alla Procura riguardano soltanto casi ritenuti, a torto o ragione, eclatanti.

Inoltre, tali segnalazioni, possono giungere molto tardi (come mi è capitato di riscontrare) perché solo l'emersione di fattori di crisi irreversibile, ad esempio in un concordato in continuità, disvela la falsità delle attestazioni rese in fase di accesso al concordato preventivo. Si tenga conto del fatto che il momento consumativo è, pacificamente, quello della redazione della relazione o, al più tardi, della presentazione della relazione dinanzi all'autorità giudiziaria (sono irrilevanti i successivi sviluppi ai fini dell'individuazione del momento consumativo).

### **Prime considerazioni interessanti riguardano l'autore del reato**

Si tratta ovviamente di un reato proprio, commesso dal "professionista".

Considerazione preliminare: quale è l'inquadramento giuridico della figura dell'attestatore?

A questa domanda la giurisprudenza aveva fornito una risposta che non è mai stata revocata in dubbio: l'attestatore non è pubblico ufficiale, con la conseguenza che non gli sono applicabili le gravi fattispecie di corruzione in atti giudiziari e concussione (affermazione che risale ad una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9542 del 2015, ma addirittura ad ancora prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice nel 2012, quando vi era stata un'isolata pronuncia di merito aveva tentato di rinvenire proprio nella natura pubblicistica dell'attestatore una fonte, una possibilità di incriminazione di una condotta che all'epoca non era penalmente sanzionata).

Primo problema.

L'art. 2 del CCII alla lettera o) identifica il “*professionista indipendente*” come il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente rigorosi e dettagliati requisiti di indipendenza (iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, assenza di qualsiasi legame professionale con l'impresa, per lui e per coloro con i quali è associato).

Il soggetto che rende le attestazioni richiamate dalla norma incriminatrice (art. 56, comma 4, 57, comma 4, 87, comma 3) è un professionista indipendente; la norma incriminatrice, tuttavia, definisce l'autore del reato semplicemente come il “professionista” e non come il “professionista indipendente”. Possibili interpretazioni: a) dimenticanza del legislatore, che induce a ritenere implicitamente richiamata la natura “indipendente” del professionista e le caratteristiche di cui all'art. 2 con la conseguenza, poco realistica, che il soggetto che non riveste i crismi dell'“indipendenza” come definita dall'art. 2, non sarebbe punibile; b) il soggetto punibile è in realtà qualunque professionista che, anche indebitamente, falsamente ed illegittimamente, si attribuisce quel ruolo di “indipendenza”.

Secondo problema.

Ancora una volta si sconta un “deficit” di individuazione delle figure che, nella realtà pratica dell'impresa, svolgono un ruolo determinante nella predisposizione dei piani e nella gestione dei rapporti con l'imprenditore, vale a dire l' “*advisor*”: figura che può essere “chiamata in causa” solo sulla base di un “concorso esterno” con varie complicazioni in fatto e in diritto.

### **Veniamo all'elemento oggettivo del reato**

Si tratta dell'aspetto di più rilevante discontinuità rispetto all'odierno art. 236bis legge fall.

Come detto, per l'art. 342 CCCII, il professionista risponde *esclusivamente* delle informazioni false fornite o delle informazioni rilevanti omesse “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati”.

L'attuale formulazione dell'art. 236bis legge fall. punisce invece “il professionista che nelle relazioni o attestazioni relative ai piani di risanamento, alle domande di concordato e agli accordi di ristrutturazione, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”, senza alcuna limitazione all'oggetto dei soli “dati aziendali attuali”.

Cosa è dunque cambiato nella nuova formulazione? Il riferimento espresso della condotta di falso ai soli dati contenuto nel piano e nei documenti allegati.

Si è posto fino a oggi il problema, alla luce dell'attuale formulazione, della possibilità che le informazioni false investano anche la fattibilità del piano, con tutte le complesse conseguenze che ne derivano: il concetto di “fattibilità” implica non solo una “valutazione”, ma anche un “giudizio” come tale difficilmente compatibile con il concetto di “informazione” in senso stretto.

Si tratta di una semplificazione non da poco: mentre è arduo ancorare a basi empiriche il “giudizio di fattibilità”, è più semplice comprendere quali siano le “false informazioni” o le “omissioni rilevanti” riguardanti la “fotografia” dello stato dell'azienda.

E' opportuno richiamare la definizione che si è progressivamente fatta strada sul “giudizio di fattibilità” che compete al Giudice, per comprendere come si tratti di un giudizio altamente prognostico.

La fattibilità include un profilo giuridico ed uno economico: il giudizio sulla fattibilità economica va inteso come realizzabilità del piano nei fatti e può essere svolto nei

limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2020, n. 7158); il giudizio non concerne la valutazione della convenienza economica della proposta (che è riservata invece ai creditori) ma il fatto che l'andamento dei flussi di cassa e dell'indebitamento sia coerente con l'obiettivo del risanamento dell'impresa come indicato nella proposta e nel piano, e che non sia tale da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 27865, 30 ottobre 2019).

Con la nuova formulazione il problema di ritenere compresa nella portata incriminatrice della falsa attestazione in ordine alla “fattibilità del piano” sembra essere superato.

Tuttavia, l'elemento di criticità del sistema è rappresentato dal fatto che il professionista indipendente rende in realtà attestazioni più ampie che attengono soprattutto alla *“fattibilità (di solito solo economica)”* dei piani.

In particolare le attestazioni che competono al professionista riguardano nei piani attestati di risanamento (art. 56, comma 4), negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57, comma 4, 58, commi 1 e 2), nelle convenzioni di moratoria (art. 62, comma 2), nella proposta o piano di concordato preventivo e nelle fasi successive (art. 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90 comma 5, art. 100, commi 1 e 2) anche, se non principalmente, la cosiddetta fattibilità del piano, elemento “centrale”, ovviamente, dell'attestazione.

Queste attestazioni, quindi, per un verso sono dovute e sono “decisive” per l'esito positivo dello strumento di regolazione della crisi, per altro verso sono sprovviste di “presidio penale”.

Questa componente che è “il cuore” della relazione di attestazione non rientra quindi nell'ambito dell'incriminazione penale.

Altra cosa è invece chiarire che anche le “componenti valutative” dei “dati aziendali”: rientrano pienamente nella portata incriminatrice dell'art. 342 CCII, poiché è noto soprattutto ad una platea di addetti ai lavori come la componente valutativa sia di fatto connaturata all'attività del professionista, del tecnico che deve rappresentare lo stato di un'azienda, dal valore del magazzino, a quello dei crediti, a quello dell'avviamento; come è stato efficacemente detto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione *“un bilancio non contiene ‘fatti’, ma ‘il racconto’ di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto ‘materiale’, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere ‘raccontato’ in unità monetarie e, dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)”* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2016, n. 22474).

Gli esempi più tipici di falsa attestazione circa la veridicità dei dati aziendali possono rifarsi alla casistica già ampiamente sperimentata nell'ambito del falso in bilancio: l'omessa svalutazione dei crediti, l'ipervalutazione del magazzino, la valutazione “irrealistica” dell'avviamento, l'aver omesso ad esempio di riferire dell'esistenza di un contenzioso che potrebbe portare ad una grave sopravvenienza passiva.

**A tali tematiche è strettamente connessa però quella della ricostruzione dell'elemento soggettivo**

Si tratta di un dolo generico di fornire informazioni false o di omettere informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati.

Certamente, particolare difficoltà potrà aversi nell'individuazione del confine tra il dolo eventuale e la colpa grave, come tutte le attività che si fondano sull'acquisizione delle notizie: una totale assenza di approfondimenti è certamente sintomatica quantomeno di una accettazione del rischio di falsità delle informazioni fornite dall'imprenditore; un approfondimento molto carente, contrario alle fondamentali regole professionali, sarà solo apparentemente riconducibile alla colpa perché in realtà verrà ascritto ragionevolmente alla volontà di favorire l'imprenditore.

La ricostruzione del dolo andrà in ogni caso operata in concreto e, come è noto e come ho poc'anzi detto, si tratta di operazione mai semplice: tipicamente, la "macroscopicità" di una rappresentazione falsa può essere utilizzata come argomento per sostenere la commissione di un grave errore e quindi di una colpa.

Gli elementi raccolti dal pubblico ministero saranno determinanti per la ricostruzione dell'elemento soggettivo e richiedono un grande sforzo investigativo e a volte dei "colpi di fortuna" considerato anche il tempo trascorso dalla data di commissione del fatto, che è spesso notevole, come detto: ad esempio il reperimento di corrispondenza, la ricostruzione di una tempistica (magari diversa da quella che si è tentato di rappresentare) incompatibile con un serio studio del caso, un flusso di denaro ulteriore ed occulto tra imprenditore e attestatore.

#### **4. Conclusioni**

E' abbastanza facile concludere che

- per un verso l'ordinamento sembra affidare un ruolo molto importante alle norme penali in materia di falsità delle attestazioni che "sostengono" le procedure di regolazione della crisi, oggi ancora più centrali in un sistema che intende incentivare tali soluzioni;
- per altro verso, paradossalmente, l'intervento penale che ne è scaturito è stato talmente insignificante da fare apparire il sistema sin qui costruito e rimasto immutato con il nuovo Codice di fatto insufficiente.

La sensazione sembra perciò essere quella di uno strumento molto importante (procedure di regolazione della crisi) il cui buon funzionamento è affidato ad una protezione penale molto debole (i reati di falsità come oggi configurati e concretamente applicati).